

R.G.L. 734/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 734 /2021 R.G.L.

promossa da:

MARANGIO FILOMENA, rappresentata e difesa dall'avv. Carapelle Roberto e elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, come da delega a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI TORINO, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Li Volti Mariamichaela, domiciliata presso l'avvocatura comunale in via Corte d'Appello, 16 Torino come da procura generale alle liti richiamata in atti.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente proponeva un originario ricorso per ottenere il diritto all'inquadramento nel livello superiore; la propria domanda veniva rigettata con la sentenza 466/2019 resa da questo stesso Tribunale, sezione lavoro, con cui veniva altresì condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in "€ 4.100, oltre accessori come per legge" (documento 2 di parte ricorrente); tale sentenza diveniva definitiva.

Il Comune di Torino notificava alla ricorrente atto di pignoramento presso terzi tramite il quale chiedeva il pagamento di 975,80 € al titolo di "oneri riflessi" calcolati sulla base dell'imponibile di 4100 € liquidati dal primo giudice.

La Marangio, ritenendo non dovuta la somma richiesta a tale titolo, proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., secondo comma; il giudice dell'esecuzione



R.G.L. 734/2021

rigettava l'istanza di sospensione e concedeva termine per introdurre il giudizio di merito. Con il presente ricorso, La Marangio chiedeva di accertare la non debenza dell'importo indicato nell'atto di precetto e di dichiarare lo stesso illegittimo.

Il Comune si costituiva sostenendo, in primo luogo, che il giudice della sentenza di merito si era già pronunciato in ordine all'obbligo di corrispondere gli oneri riflessi; poiché la sentenza non era stata impugnata, sul punto sarebbe sceso il giudicato con l'inammissibilità dell'odierno giudizio; nel merito, chiedeva di rigettare il ricorso.

Vista l'impossibilità di raggiungere un accordo conciliativo, la causa veniva discussa e decisa.

1) L'eccezione di giudicato.

Parte convenuta sostiene che la questione sollevata nel presente giudizio sarebbe già stata esaminata e decisa dalla sentenza 466/2019, ormai definitiva, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio.

L'eccezione è infondata.

È vero che nella memoria costitutiva della causa dinanzi al giudice del lavoro parte convenuta aveva espressamente chiesto la rifusione delle spese processuali, comprensive degli oneri riflessi; però, perché si possa affermare che sul punto è sceso il giudicato, è necessario che la sentenza richiamata abbia espressamente pronunciato sul punto, e ciò non è accaduto.

Gli avvocati hanno discusso in merito al significato da attribuire all'espressione "oltre accessori come per legge", contenuta nel dispositivo della sentenza 466/2019: secondo parte ricorrente tali accessori dovrebbero essere unicamente la CPA, mentre secondo parte convenuta il giudice si riferiva proprio agli oneri riflessi.

In realtà, nessuna delle due tesi è accoglibile a causa della laconicità del *dictum* giudiziale: né dalla lettera del dispositivo, né dalla motivazione è possibile comprendere quale fosse la posizione del giudice in merito alla debenza degli oneri riflessi, in quanto in motivazione si limita ad affermare "*le spese seguono la soccombenza, come per legge*".

Vi è quindi un difetto di pronuncia sul punto che rende ammissibile l'odierno ricorso.

2) Merito.

Parte convenuta afferma la doverosità del pagamento degli oneri riflessi utilizzando due linee interpretative: in primo luogo, l'articolo 1, comma 208, legge 266/2005, laddove ha stabilito che "*le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali (...) sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro*" riguarda



R.G.L. 734/2021

esclusivamente il rapporto tra datore di lavoro pubblico e proprio dipendente e che quindi tali oneri costituirebbero comunque un costo processuale direttamente collegato alla causa, che dovrebbe quindi rientrare nella ordinaria disciplina dell'articolo 91 c.p.c.

In secondo luogo, evidenzia che la esclusione degli oneri riflessi dal computo delle spese di lite produrrebbe da un lato un trattamento deteriore per gli avvocati dipendenti degli enti pubblici e dall'altro un trattamento ingiustificatamente più favorevole per chi radica un giudizio avverso tali enti.

Si deve invece essere corretta la tesi di parte ricorrente.

Occorre muovere dalla *ratio* dell'articolo 91 c.p.c. il quale, prevedendo la condanna alle spese della parte soccombente, mira a realizzare il principio chiovendiano per cui la parte vittoriosa si deve trovare, con il provvedimento favorevole, nella stessa situazione in cui sarebbe qualora avesse avuto soddisfazione dei propri diritti senza la necessità dell'intervento giudiziale. In altri termini, in assenza di tale meccanismo processuale, la parte vittoriosa sarebbe in ogni caso pregiudicata, poiché rimarrebbero a suo carico le spese sostenute per la propria difesa. Si tratta quindi di una somma che deve essere pagata alla *parte*, e non al difensore; anche nel caso di distrazione ai sensi articolo 93 c.p.c., è un rimborso delle spese che la parte ha sostenuto (o, in quest'ultimo caso, che avrebbe dovuto sostenere) per la difesa in giudizio.

Premesso ciò, con l'articolo 1, comma 208, legge 266/2005 è stato stabilito che *“Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”*: tale norma in primo luogo agisce esclusivamente nei rapporti interni tra datore di lavoro e avvocato/dipendente; in secondo luogo, è ispirata a finalità di contenimento della spesa pubblica. Sostanzialmente, mentre in precedenza gli importi da corrispondere agli avvocati dipendenti degli enti pubblici, sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile, erano pari alle spese di lite riconosciute a favore dell'ente ed era poi a carico dell'amministrazione pubblica il pagamento della relativa contribuzione, con l'entrata in vigore di tale legge l'importo versato ai propri dipendenti è da considerarsi al lordo degli oneri riflessi.

È del tutto evidente che, con l'approvazione di tale legge, è stato (di fatto) ridotto il trattamento retributivo degli avvocati dipendenti degli enti pubblici; né la Corte Costituzionale, nella sentenza 33/2009 citata dalle parti ha affermato il contrario, essendosi



R.G.L. 734/2021

limitata a dire che *“la norma censurata non mira ad una riduzione del trattamento retributivo complessivo dell’avvocato dipendente previsto dalla contrattazione collettiva, ma disciplina piuttosto la distribuzione del carico contributivo tra ente pubblico-datore di lavoro e dipendente”*. Tale statuizione prima di tutto va letta nel contesto in cui è stata emessa, ossia al fine di rigettare le questioni relative alla violazione dell’articolo 39 della Costituzione, e non riguardo all’articolo 36 della stessa: si è quindi trattata di una decisione che ha ritenuto la norma rispettosa della libertà sindacale, mentre non si è pronunciata in merito al diritto ad una equa retribuzione. In secondo luogo, quello che afferma la Corte Costituzionale è indubbiamente corretto (anche se solo astrattamente): infatti, non è stata influenzata la retribuzione lorda degli avvocati/dipendenti, poiché la diversa ripartizione degli oneri contributivi ha inciso sul netto percepito dagli stessi.

La conseguenza dell’introduzione di tale norma di legge è che l’ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite. Richiamando quanto sopra detto in merito alla finalità dell’articolo 91 c.p.c., appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi è chiaramente infondata: infatti, se la condanna alla rifusione delle spese di lite è fatta a favore della *parte*, e non del suo difensore, non si vede come il Comune di Torino possa chiedere alla Marangio il pagamento di un importo che non è tenuto a versare alla propria avvocatura interna.

Paradossalmente, il diritto alla maggiorazione delle spese di lite con riferimento agli oneri riflessi poteva essere valutato in epoca precedente all’entrata in vigore della legge 266/2005, in quanto era un onere che la parte sopportava per la propria difesa in giudizio; con la riforma operata da tale norma, non vi è ragione per gravare la parte soccombente alla rifusione di un onere che la parte vittoriosa non deve pagare.

Del tutto inconferenti sono i richiami ad una generica parità di trattamento tra avvocati dipendenti ed avvocati del libero foro, sostenuta anche dal giudice dell’esecuzione nella sede cautelare del presente giudizio, così come il richiamo fatto al regolamento dell’avvocatura pubblica con riferimento al principio di pari dignità professionale tra le due categorie di legali. Si ripete che, in questa sede, non si discute del diritto all’adeguato compenso dell’avvocato dipendente dell’ente pubblico, ma del diritto dell’ente ad ottenere la rifusione, a proprio favore, di un importo che non è più a suo carico.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente revoca dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione (anche in punto spese) e declaratoria di nullità dell’atto di pignoramento



R.G.L. 734/2021

presso terzi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

A causa della complessità della controversia si è fissato il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

- revoca l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 5 gennaio 2021 e dichiara non dovuta la somma di € 1.125,80 portata nell'atto di precetto del 17 ottobre 2019 e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di pignoramento presso terzi notificato alla ricorrente, con rimborso alla stessa delle somme finora pagate;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.535 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA e contributo unificato;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

Torino, 21 aprile 2021

Il Giudice
dott. Mauro Mollo



SENTENZA n. 640/2021

R.G.L. n. 734/2021



REPUBBLICA ITALIANA
In nome della Legge

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

FORMULA ESECUTIVA RILASCIATA TELEMATICAMENTE A RICHIESTA DELL'AVV. ROBERTO CARAPELLE NELL'INTERESSE DI MARANGIO FILOMENA NONCHE' DELLO STESSO AVVOCATO ANTISTATARIO PER IL RECUPERO DELLE SPESE LEGALI DISTRATTE.

Torino, 14/06/2021

IL CANCELLIERE



Firmato digitalmente da
VASCHETTO ANGELA
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587

"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' PER LA COPIA CONFORME A QUELLA ESECUTIVA"

Il sottoscritto Avvocato Roberto Carapelle nella qualità di difensore di MARANGIO FILOMENA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 - bis comma 9-bis e dell'art. 16-undecies, comma 1, DL 179/2012, attesta che la presente copia del provvedimento resa dal Tribunale di TORINO Sezione Lavoro depositato in data 04/06/2021 e spedito in forma esecutiva in data 14/06/2021 ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 9-bis, DL 137/2020, è conforme al corrispondente documento da cui è stata estratta, è relativa al procedimento n. RG 734/2021 e costituisce la copia per la consegna al destinatario ai fini della notificazione del titolo esecutivo.

Torino, 15/06/2021

Avv. Roberto Carapelle